

Penale Sent. Sez. 2 Num. 9524 Anno 2022

Presidente: IMPERIALI LUCIANO

Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udiienza: 17/12/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

TOMA FERDINAND nato il 16/08/1995

ZEROLLARI VASIL nato il 26/02/1995

avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI

che ha concluso per l'inammissibilità per entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 1/6/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO in data 27/9/2018 nei confronti di TOMA FERDINAND e ZEROLLARI VASIL per il reato di cui all'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

2. Avv. Cova per Vasil Zirollari.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato.

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di concorso in rapina aggravata.

2.3. *"Violazione e/o falsa applicazione del c.d. "modello normativo della motivazione in fatto" in relazione agli artt. 192, comma primo e comma secondo, 546, 530 e 533"*.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen.

3. Avv. Poggio per Ferdinand Toma

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

3.2. Violazione dell'art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Ricorso presentato nell'interesse di Vasil Zirollari.

1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato rilevando che il ricorrente, che si sarebbe limitato a rimanere sul posto, senza opporsi e senza allontanarsi, non avrebbe fornito alcun contributo all'azione del Toma e del Bushi. Situazione questa per la quale, pertanto, la responsabilità dello stesso avrebbe dovuto essere esclusa dai giudici di merito che, sul punto, avrebbero fornito una motivazione errata e carente in quanto lo stesso non avrebbe né agevolato né rafforzato il proposito criminoso dei concorrenti.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra quella del giudice di primo grado, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche proposte dalla difesa nell'atto di appello.

Con il riferimento al contributo fornito ai complici, sia rinforzando il proposito criminoso degli stessi, che sapevano di poter contare sul suo eventuale ausilio in caso di bisogno, che aumentando la forza intimidatrice esercitata sulle persone offese, infatti, il giudice dell'impugnazione ha dato conto di avere correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato per la quale la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi in forme -come nel caso di specie con la costante presenza nel corso

dell'azione- che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (pure se con riferimento a una diversa ipotesi di reato cfr. da ultimo Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244).

Nel concorso di persone nel reato, d'altro canto, non è necessario che il concorrente ponga in essere la condotta tipica prevista dalla norma ovvero un segmento di questa ma è sufficiente che lo stesso fornisca un contributo, morale o materiale, al conseguimento dell'evento giuridico.

1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di concorso in rapina aggravata evidenziando che la motivazione quanto alla sussistenza del dolo sarebbe del tutto insussistente e questo anche con riferimento all'aggravante dell'uso dell'arma.

La doglianza è manifestamente infondata.

Anche in relazione all'elemento psicologico, infatti, la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alla diretta percezione delle persone offese, ha dato conto degli elementi sui quali ha fondato la conclusione nei termini dell'adesione del ricorrente alla condotta materialmente posta in essere dai concorrenti nel reato. Ciò anche, considerato che il coltello è stato utilizzato nel medesimo contesto e in presenza dello Zerollari, con riferimento all'aggravante contestata.

1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la "violazione e/o falsa applicazione del c.d. "modello normativo della motivazione in fatto" in relazione agli artt. 192, comma primo e comma secondo, 546, 530 e 533" rilevando la complessiva illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi emersi.

La doglianza è manifestamente infondata.

Diversamente da quanto indicato nel ricorso la Corte territoriale non si è limitata a porre a fondamento della condanna la frase del teste poi smentita secondo il quale Zerollari avrebbe "preso parte alla rapina".

Quanto alla partecipazione del ricorrente alla rapina, infatti, nella motivazione, come già evidenziato sub 1.1., ~~infatti~~, il giudice di appello ha fatto riferimento alla condotta in concreto tenuta, cioè essere stato presente a tutta l'azione delittuosa e al contributo attivo di sostegno e agevolazione alla commissione del reato così fornito.

1.4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen. censurando la conclusione della Corte territoriale quanto alla richiesta di considerare che il contributo fornito dal ricorrente era comunque stato minimo.

La doglianza è manifestamente infondata.

A fronte della costante presenza, del sostegno dato ai coimputati e soprattutto della maggiore forza intimidatrice che si è in tal modo estrinsecata, infatti, il contributo fornito non può essere definito come minimo.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 114 cod. pen. si applichi laddove l'apporto del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraki El Sayed, RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864).

In tema di concorso di persone nel reato, d'altro canto, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091).

In tale corretto contesto, nel caso di specie il giudice di appello, con motivazione adeguata e coerente, condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato le ragioni per le quali il ruolo del ricorrente non poteva essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. doveva essere disattesa.

Sotto altro profilo, poi, deve anche considerarsi che in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto, come nel caso di specie, a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852).

2. Ricorso presentato nell'interesse di Ferdinand Toma.

2.1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza e alla quantificazione della pena.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, infatti, ha fatto buon

governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, delle modalità con le quali si sono svolti i fatti e della minore età delle persone offese. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La determinazione del trattamento sanzionatorio, d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto che, qualora il giudice di merito abbia dato coerentemente conto dei criteri utilizzati, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura in sede di legittimità

Ragione questa per la quale la conclusione, considerato che la Corte territoriale, anche con il riferimento al numero impressionante dei precedenti penali e alla necessità che il ricorrente segua un percorso rieducativo serio, ha esposto una motivazione congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 17/12/2021

Il consigliere estensore

Marco Maria Monaco



Il Presidente

Luciano Imperiali

